



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona

ORDINANZA n. 254/2018

“Porto turistico di Varazze - Modifica alla disciplina della circolazione in ambito portuale”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Savona,

- VISTA la propria Ordinanza n. 240/2015 in data 20/10/2015, “Modifica del Regolamento del porto turistico Marina di Varazze;
- VISTO l’art. 6:7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) concernente il potere del Comandante di porto, Capo del Circondario Marittimo di disciplinare con Ordinanza la circolazione nelle aree portuali aperte all’uso pubblico;
- VISTO il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada”;
- VISTO il foglio in data 13/11/2018 dell’Ufficio Locale Marittimo di Varazze;
- VISTA la Circolare dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 5201696 del 14/04/1995 che fornisce indirizzi sulla disciplina della circolazione in ambito portuale, chiarendo che è compito dell’Autorità Marittima adottare i provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione;
- VISTI gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

Che, sul porto turistico di Varazze (SV) si è abbattuto in data 29 ottobre 2018 un fortunale, che ha cagionato ingenti danni i cui detriti e relitti sono sparsi per la viabilità pubblica portuale, costituendo un pericolo per automezzi e pedoni

ORDINA

Articolo 1.

Che, con decorrenza immediata e fino a termine esigenze, è interdetto l’accesso e la circolazione lungo la viabilità pubblica in prossimità del molo sopraflutti, dell’area operativa dei cantieri Italmar S.a.s. e Alfa Shipyard S.r.l. ed della zona occupata dal distributore, a partire dalla rotonda antistante l’Ufficio Locale Marittimo in via dei Cordari n.10, come meglio individuata nell’allegato grafico parte integrante del presente provvedimento (ALL. 1), per le motivazioni di cui al “rende noto”.

Articolo 2.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del Codice della Strada e dell’art. 30 e ss. del relativo Regolamento, la società concessionaria del porto ha l’onere di predisporre e mantenere idonea segnaletica/transennatura sulle aree di cui all’articolo precedente.

Articolo 3.

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:

- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia in genere e dei Vigili del fuoco in ragione dei loro compiti istituzionali;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di appartenenza,
- le unità autorizzate dall’Ufficio locale marittimo di Varazze.

Le unità di cui ai precedenti punti b) e c), sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico per le situazioni di emergenza, tramite numero 1530 o via VHF.

Articolo 4.

I contravventori alla presente ordinanza incorreranno nelle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, o illecito sanzionato da altre norme speciali.

Articolo 5.

E’ abrogata l’Ordinanza n. 234/2018 in data 31/10/2018.

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità sia assicurata anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questa Capitaneria di porto.


Savona, 15/11/2018.

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Massimo GASPARINI

Publicato in data 15/11/2018
mediante inserimento nel sito istituzionale
della Capitaneria di porto di Savona

STRADA E MOLO INALZATI FINO ALI NIVEA OPERATIVE DI MARINATA ED IN
 RIFORMAZIONE E MANOVRA IN EMERGENZA

447215N 100312E



NUMERO	DESCRIZIONE
1	Trattoria
2	Bar
3	Bar
4	Bar
5	Bar
6	Bar
7	Bar
8	Bar
9	Bar
10	Bar
11	Bar
12	Bar
13	Bar
14	Bar
15	Bar
16	Bar
17	Bar
18	Bar
19	Bar
20	Bar
21	Bar
22	Bar
23	Bar
24	Bar
25	Bar
26	Bar
27	Bar
28	Bar
29	Bar
30	Bar
31	Bar
32	Bar
33	Bar
34	Bar
35	Bar
36	Bar
37	Bar
38	Bar
39	Bar
40	Bar
41	Bar
42	Bar
43	Bar
44	Bar
45	Bar
46	Bar
47	Bar
48	Bar
49	Bar
50	Bar